



## La Costituzione della Repubblica italiana

### Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. *XIV*] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. *artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1*], di razza, di lingua [cfr. *art. 6*], di religione [cfr. *artt. 8, 19*], di opinioni politiche [cfr. *art. 22*], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.